



IMU (Imposta Municipale Propria) ANNO 2017

Informiamo tutti i contribuenti che si avvicina la scadenza per il pagamento della prima rata dell'IMU, fissata dalla legge al **16 giugno** e che sono in corso di recapito le informative con i modelli F24 precompilati sia per l'acconto che per il saldo, che dovrà essere pagato entro il **16 dicembre 2017**. Come precedentemente pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune, a coloro che avevano comunicato il proprio indirizzo mail avremmo voluto inviare la presente tramite posta elettronica, ma il software gestionale che dovrebbe tener conto delle nuove regole in materia di "antispam" è ancora in fase di aggiornamento. Inviando comunque le comunicazioni tramite mail si sarebbe corso il rischio che finissero nella posta indesiderata o addirittura non fossero recapitate.

L'IMU è e resta comunque un'imposta in autoliquidazione: ciò significa che è responsabilità del contribuente determinare se e quanto deve pagare alle scadenze stabilite. L'invio dei modelli di pagamento precompilati da parte dell'Ufficio rappresenta pertanto un mero servizio non obbligatorio, che ha lo scopo di semplificare gli adempimenti del soggetto passivo dell'imposta ma non si sostituisce ad esso. Sul sito istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.grottammare.ap.it, si trova il collegamento ad un programma di calcolo dell'IMU che permette di determinare il dovuto, presentare le eventuali dichiarazioni e compilare i modelli F24.

Ricordiamo che devono essere obbligatoriamente dichiarate le circostanze rilevanti alla fine della determinazione del tributo, in particolare quelle non direttamente conoscibili dall'Ufficio e tutte le eventuali *richieste di applicazione di aliquote ridotte stabilite dal Regolamento e le agevolazioni per cui la Legge statale richiede, a pena di decadenza, la presentazione della dichiarazione formale*, (per esempio gli immobili invenduti delle imprese di costruzione). Di seguito riepiloghiamo le aliquote in vigore e i relativi riferimenti normativi e regolamentari (dove non diversamente specificato, la norma statale di riferimento è l'articolo 13 del d.l. 201/2011 e s.m.i.):

- Abitazioni principali e pertinenze (art.13 comma 2): **escluse**
- Abitazioni principali di categoria catastale A01-A08-A09 e loro pertinenze (art.13 comma 2): **6 per mille**
- Abitazioni locate a canone concordato (art. 18 Regolamento IUC): **7 per mille**
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado e altri casi di cui all'art. 19 comma 1 del Regolamento: **9 per mille**
- Abitazioni diverse dalle precedenti e immobili di categoria C02, C06 e C07 diversi dalle pertinenze all'abitazione principale: **10,6 per mille**
- Immobili appartenenti alle categorie catastali A10, B, C01, C03, C04, C05, D: **8,1 per mille**
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dichiarati invenduti e non locati (art.13 comma 9-bis e art. 2 comma 5-bis d.l.102/2013): **esenti**
- Fabbricati rurali strumentali (art. 1 comma 708 legge 147/2013): **esclusi**
- Aree Fabbricabili: **8,1 per mille**
- Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: **esclusi**
- Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: **10,6 per mille**

Restano invariate tutte le altre agevolazioni già vigenti lo scorso anno, come la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato (art. 13 comma 6-bis) e la riduzione del 50% per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado (art. 13 comma 3 lett. 0a), purché dichiarati ed in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge. Infine comunichiamo che l'Ufficio Tributi riceve il pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30, e il martedì dalle 15.30 alle 17.30.

Il Funzionario Responsabile
Monica Danesi